

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2013

recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea

[notificata con il numero C(2013) 8377]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/710/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea<sup>(2)</sup> prevede che l'Agenzia ferroviaria europea (in appresso «l'Agenzia») si assicuri che le specifiche tecniche di interoperabilità (STI) siano adeguate in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione le modifiche delle STI che ritiene necessarie.
- (2) Con decisione C(2007) 3371, del 13 luglio 2007, la Commissione ha assegnato all'Agenzia un mandato di riferimento per lo svolgimento di determinate attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità<sup>(3)</sup> e dalla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale<sup>(4)</sup>. Nell'ambito del suddetto mandato di riferimento è stato chiesto all'Agenzia di rivedere la STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico.
- (3) L'appendice A dell'attuale STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico, fa riferimento alla versione 2 delle norme di esercizio del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS — European Railway Management System) che sono state sviluppate sulla base della versione 2.3.0.d delle Specifiche dei requisiti di sistema (SRS — System Requirements Specifications) del Sistema europeo di controllo dei treni (ETCS — European Train Control System).

- (4) Le attuali versioni delle specifiche ERTMS/ETCS sono la «Baseline 2» e la «Baseline 3». La versione del documento «ERTMS operational principles and rules» corrispondente alla «ERTMS/ETCS Baseline 3» è la versione 3. Ciò deve figurare nella STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico.
- (5) Il 5 luglio 2012, l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione (ERA/REC/05-2012/INT-ERTMS) per aggiornare la versione del documento «ERTMS operational principles and rules» cui si fa riferimento nella decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, concernente la specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE<sup>(5)</sup>.
- (6) È quindi necessario modificare la decisione 2012/757/UE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

L'appendice A dell'allegato I della decisione 2012/757/UE (STI OPE) è sostituita dal testo seguente:

## «Appendice A

**Norme di esercizio del sistema ERTMS/ETCS e ERTMS/GSM-R**

Le norme di esercizio per l'ERTMS/ETCS e l'ERTMS/GSM-R sono specificate nel documento tecnico «ERTMS operational principles and rules — version 3» pubblicato nel sito internet dell'ERA (www.era.europa.eu).»

## Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2014.

<sup>(1)</sup> GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2013

*Per la Commissione*  
Siim KALLAS  
Vicepresidente

---